

I.C.I.

ANNO 2008

ALIQUOTE:

6 per mille ABITAZIONE PRINCIPALE immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformità della stessa

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE **€uro 105,00**

CONTINUA AD ESSERE IN VIGORE LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE DEL 5%

DELIBERA C.C. N.17 DEL 28.03.2008. (DELIBERA BILANCIO)

ABOLIZIONE DELL'ICI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE – NOVITÀ DEL DL 27/5/2008 N. 93

1 PREMESSA

L'art. 1 del DL 27/5/2008 n. 93, entrato in vigore il 29/5/2008, ha abolito l'ICI dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili "di pregio".

2 DECORRENZA DELL'ABOLIZIONE

L'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale decorre **dal 2008**, quindi con effetto già dal versamento in scadenza il 16/6/2008.

3 AMBITO APPLICATIVO DELL'ABOLIZIONE

Ai fini dell'esclusione dall'ICI, per "abitazione principale" s'intende l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e che si identifica, salvo prova contraria, con quella in cui ha la residenza anagrafica.

3.1 ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI “DI PREGIO”

L'abolizione dell'ICI non riguarda le abitazioni principali iscritte in Catasto nelle seguenti categorie:

- A1 (abitazioni di tipo signorile);
- A8 (abitazioni in ville);
- A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per tali immobili si continuerà ad applicare:

- la detrazione per l'abitazione principale di 105,00 euro.

3.2 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abolizione dall'ICI si estende alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente accatastate (es. *box*, *garage*, *cantine*).

3.3 UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esclusione dall'ICI si applica anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, per legge o in base a quanto stabilito dal regolamento comunale: